

CONVENZIONE CON L'ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO PER L'EFFETTUAZIONE DI TAMPONI RINOFARINGEI PER IL PERSONALE CONSOB DELLE SEDI DI MILANO.

DETERMINA A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE

- VISTA la legge 7 giugno 1974 n. 216 e s.m.i.;
- VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- VISTE le Linee Guida adottate dall'ANAC a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016;
- VISTO il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Istituto, adottato dalla Commissione con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.5.2013;
- VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto "*Competenze in materia di assunzione di impegni di spesa*";
- CONSIDERATO che, a fronte dell'allerta sanitaria in atto per la diffusione del *Coronavirus (COVID-19)* sul territorio nazionale, anche alla luce dell'aumento dei contagi che si sta verificando negli ultimi giorni, si rende necessario adottare misure straordinarie e urgenti volte a prevenire il contagio del virus all'interno delle sedi Consob;
- RITENUTA l'opportunità, nell'interesse primario della Consob, di dotare l'Istituto – e segnatamente la sede di Milano, come già avvenuto per quella romana - di uno strumento che consenta, nei casi in cui dovesse essere accertata la positività al Coronavirus di un dipendente, l'effettuazione rapida di "test molecolari" o di c.d. tamponi rinofaringei al restante personale che presumibilmente ha avuto contatti con il soggetto risultato positivo ovvero che ha frequentato i medesimi locali in un arco temporale a ridosso della positività accertata;
- TENUTO CONTO che attualmente l'unico esame diagnostico idoneo a determinare la presenza nel paziente del RNA virale – sia nella fase iniziale che in quella acuta della malattia – è il "*test molecolare*" ovvero il "*tampone rinofaringeo*", il quale attraverso particolari metodiche molecolari, riesce a identificare con precisione il genoma virale nei secreti respiratori (naso e gola);
- CONSIDERATO che per il servizio in parola non risulta disponibile in alcuna convenzione Consip;
- CONSIDERATA, in ragione di quanto sopra, la necessità di porre in essere un affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. 50/2016 per la fornitura del servizio in oggetto, essendo il controvalore stimato delle prestazioni in oggetto – non quantificabile a priori - largamente inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa);
- CONSIDERATO che l'Istituto Auxologico Italiano, noto centro medico polidiagnostico attivo sulla piazza milanese, già affidatario del servizio di check-up per i dipendenti - negli anni antecedenti l'incorporazione di quest'ultimo nell'ambito della polizza sanitaria a beneficio del personale - si è detto in grado di garantire il servizio di che trattasi nei confronti del personale Consob delle sedi di Milano;
- VISTO il costo unitario del test molecolare prospettato dall'Istituto Auxologico, pari a € 85,00 (IVA esente), che appare in linea con il prezzo medio praticato sulla piazza milanese per prestazioni della stessa tipologia;
- CONSIDERATO che, come detto, gli importi concretamente dovuti al Prestatore non sono quantificabili a priori ma si determineranno ogniqualvolta dovessero concretamente manifestarsi le

esigenze di cui sopra, nel qual caso saranno assunti gli impegni di spesa nella misura di volta in volta occorrente, che graveranno sul capitolo di spesa corrispondente al n. 10341 (“*Spese per la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro*”) del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario e di quello 2021,

DETERMINA

- di stipulare con l’Istituto Auxologico Italiano una convenzione avente ad oggetto l’effettuazione di tamponi rinofaringei nei confronti del personale delle sedi milanesi della Consob che, in casi specifici, potrebbe essere venuto in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus Covid-19. La convenzione avrà decorrenza dalla data di stipula e scadenza il 31 dicembre 2021.
- di corrispondere all’Istituto Auxologico Italiano, con cadenza mensile, sulla base dei tamponi effettuati nei 30 giorni antecedenti, il corrispettivo pattuito, pari a € 85,00 (IVA esente) per singolo tampone. Gli oneri correlati alle suddette prestazioni graveranno sul capitolo di spesa corrispondente al n. 10341 (“*Spese per la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro*”) del bilancio di previsione degli esercizi 2020 e 2021;
- di nominare responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della delibera n. 18702 del 13 novembre 2013, il dott. Giuseppe Ferrari (g.ferrari@consob.it, tel. 02.72420313)..

Il Responsabile della Divisione Amministrazione

firma 1